

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

Repertorio n. 3336


CONTRATTO DI APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO

L'anno 2015 il giorno 09 (nove) del mese di Luglio nella residenza municipale del Comune di Gravina in Puglia in via Vittorio Veneto, innanzi a me dott. Michele FRATINO, Segretario Generale in servizio presso il Comune in epigrafe, ove domicilia per la carica, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi i sigg.ri:

- avv. Antonio PIZZIZI, nella qualità di Dirigente Responsabile della Direzione Area Tecnica- Servizio Patrimonio- , domiciliato per la carica presso il Comune di Gravina in Puglia, c.f. 82000970721, in nome e per conto del quale in questo atto si costituisce ed agisce, anche denominato sin da ora per brevità, "Concedente";

- il Sig. Pietro GORLA, nato a Lodi (LO) il 23 Aprile 1967 e residente a Roma, in Via Luigi Settembrini n. 28 c.f. GRI. PTR 67D23 E648G, nella qualità di procuratore speciale della società AON S.P.A., c.f. 10203070155, P.IVA 11274970158 con sede legale in Milano in Via Andrea Ponti 8/10,



giusta procura conferitagli dal legale rappresentante e amministratore delegato della succitata Società, Sig. Carlo Clavarino, nato a Genova il 06 Dicembre 1960, con atto del 31.05.2011 con firma autenticata in pari data dal dott. Emanuele Ferrari, notaio in Milano iscritto al collegio notarile di Milano, rep.n. 137629, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 al n. 13482 serie 1T del 06.06.2011, di seguito denominata "Società Appaltatrice".



I componenti, della cui identità personale in segretario rogante sono certo, senza testimoni in virtù della previsione recata dall'art.12 Legge n.246/2005 mi richiedono la stipula del seguente atto.

Premesso

- che con determinazione a contrattare n. 1065 del 18.12.2014, del Dirigente Responsabile del Servizio Contenzioso è stata indetta la procedura di gara per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO;

- che con determinazione n. 205 del 02.04.2015 del Dirigente Responsabile del Servizio Contenzioso sono stati approvati i verbali di gara e, conseguentemente, si è aggiudicata in via provvisoria l'appalto summenzionato in favore Ditta AON S.P.A. che ha offerto per il Ramo RCA l'aggio del 7% e per gli altri Rami l'aggio dello 0,001%, risultando corrette le procedure seguite;

- che con determinazione dirigenziale n. 320 del 18.05.2015 la gara è stata definitivamente aggiudicata in favore della sopracitata Società dando atto, nel



medesimo provvedimento, che agli atti é stata acquisita la documentazione di rito per la verifica circa la ricorrenza dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario provvisorio.

tutto ciò premesso, da ritenersi quale parte essenziale del presente contratto, tra le parti

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Gravina in Puglia affida alla Società AON S.p.A, che accetta, l'affidamento del servizio riguardante lo svolgimento delle attività di broker di assicurazione, ai sensi della Legge n. 209/2005, denominata "Nuovo Codice delle Assicurazioni".

Le prestazioni che saranno messe a disposizione dell'Appaltante riguardano:

a) l'analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che il Comune riterrà di sottoporre;

b) le valutazioni delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze del Comune;

c) l'assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;

d) la predisposizione di capitoli speciali di copertura che, approvati dal Comune, costituiranno i documenti per l'espletamento della procedura di

Sono, altresì, ricomprese nell'oggetto del presente contratto tutte le prestazioni aggiuntive indicate nella Offerta Tecnica, in sede di gara.

ART. 2 – DURATA

La durata del servizio è fissata in anni 5 (cinque) a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.

Alla scadenza è prevista la possibilità di proroga tecnica del contratto nelle more dell'espletamento di nuova gara pubblica.


ART. 3 – CORRISPETTIVO

Le prestazioni del broker, oggetto del presente contratto, non comportano oneri a carico dell'Ente, essendo gli stessi totalmente a carico delle compagnie assicuratrici con cui saranno stipulate le polizze a copertura dei rischi da assicurare. L'attività prestata dal broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi e/o gestiti (clausola di brokeraggio).

ART. 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme risultanti dal Capitolato Speciale, dalla normativa in materia, dall'offerta tecnica prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché dal presente contratto.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA



La società Appaltatrice, a garanzia degli adempimenti assunti con il presente contratto, ha prestato cauzione definitiva di € 2.500,00 mediante polizza fideiussoria n.711404 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. in data 08.04.2015. La stessa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Gravina in Puglia abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.



Resta salvo per il Concedente Comune di Gravina in Puglia l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico della Società Appaltatrice tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

La società Appaltatrice si impegna a comunicare al RUP il nominativo di un proprio incaricato quale referente unico della stazione appaltante per il servizio nonché quello del sostituto del referente in assenza dello stesso, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Appaltante, recandosi presso la sede comunale.



ART. 7 CESSIONE E SUBAPPALTO

La Società Appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio il contratto.

Non è ammessa pertanto né la cessione del contratto né il subappalto.

Art. 8 CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE ED ELEZIONE DI

DOMICILIO

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal presente contratto di appalto spetta al Foro di Bari, con espressa esclusione del ricorso ad arbitrati.

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari l'Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede Municipale, rappresentato dal Dirigente Responsabile della Direzione Area Amministrativa; la società Appaltatrice presso la propria sede legale in Milano in Via Andrea Ponti 8/10.

ART. 9 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata (bolli, imposta di registro, diritti di segreteria, ecc.), per patto espresso, sono a completo carico della Società Appaltatrice.

Essendo la prestazione contemplata dal presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla *privacy*), esclusivamente nell'ambito della presente procedura.


ART.10 NORMATIVA ANTIMAFIA

L'eventuale venir meno dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia costituisce motivo di risoluzione di diritto di questo atto.



A tal proposito la società Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 20 Aprile 2014 con la Prefettura di Bari e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Per espressa accettazione delle clausole n. 2- n.3- n.4 - n.5 - n.6- n. 7- n. 8- n. 9 del sopracitato allegato al Protocollo di Legalità


La Società Appaltatrice



In recepimento delle "Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-utg e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa - sezione enti locali", emanate il 15.07.2014 dall'ANAC e dal Ministero dell'Interno - con particolare riferimento all'allegato "C", la società Appaltatrice dichiara quanto segue:



- a) **Clausola n. 1:** "L'aggiudicataria si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456



del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

b) **Clausola n. 2:** “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa/società, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

c) L'Aggiudicataria, nella qualità in atti, dichiara di non avere alcun rapporto di qualsivoglia natura con i dipendenti della stazione appaltante in servizio ovvero cessati nell'arco del triennio.

Per espressa accettazione l'Aggiudicataria



ART. 11 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto e dal Capitolato Speciale di appalto, si rinvia alle vigenti norme in materia di contrattualistica pubblica ed al Codice Civile.


Io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia fiducia, letto a

chiara ed intelligibile voce alle costituite parti che hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà e lo hanno con me sottoscritto unitamente agli allegati, dei quali viene omessa la lettura per averne preso le parti conoscenza in precedenza e dei quali si attesta la conformità agli originali agli atti dell'Ufficio competente. Detto atto è stato sottoscritto in mia presenza ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (codice dell'Amministrazione digitale):

- **dalla Società Appaltatrice** nella persona del Sig. Pietro GORLA -, come innanzi identificato e nella qualità in atti, come con firma autografa apposta in mia presenza/acquisita digitalmente mediante scanner:



- **dall'Appaltante**, nella persona dell'avv. Antonio Piizzi nella qualità in atti, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:



Il presente atto firmato da me, Pubblico Ufficiale rogante, a mezzo di firma digitale il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone di n.10 pagine per intero, sino alla fine del presente periodo, oltre l'allegato

Il Segretario Generale, dott. Michele PRATINO

